
RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3893/88 della Commissione, del 14 dicembre 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 346 del 15 dicembre 1988 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 30 gennaio 1989, 2ª serie speciale)

Pagina 142, articolo 16, paragrafo 1. Il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

- «1. Ciascun Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili il cui prezzo o valore in dogana sia superiore a 5 000 ECU e dei quali abbia autorizzato o rifiutato l'ammissione in franchigia in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 1 o dell'articolo 15 ter, paragrafo 4»

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1726/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (chimica e settori affini)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 173 del 21 giugno 1989 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 3 agosto 1989, 2ª serie speciale)

Pagina 54, penultimo prodotto, colonna «Codice NC»

anziché: «ex 7410 11 00
ex 7410 12 00»,

leggi: «ex 7410 21 00
ex 7410 22 00».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2053/89 della Commissione, del 10 luglio 1989, che stabilisce modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per determinate ciliege trasformate

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 195 dell'11 luglio 1989 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 28 agosto 1989, 2ª serie speciale)

Pagina 86, articolo 2, paragrafo 4:

anziché: «le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1676/85»,

leggi: «le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1766/85».

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*